

# **REGOLAMENTO ORGANICO NORME PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE**

## **ASSEMBLEA NAZIONALE**

### **Art. 1 - Eleggibilità**

1. I criteri nonché i requisiti di eleggibilità sono previsti all'articolo 6 dello Statuto a cui si rimanda. Tuttavia si precisa che:

Sono eleggibili alle cariche di Presidente, di Vice Presidente, di componente del Consiglio Direttivo, di Presidente o componente di Comitato Regionale o Provinciale coloro che siano regolarmente tesserati in qualità di soci.

Tutti coloro che sono eleggibili devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
- b) aver raggiunto la maggiore età;
- c) non aver riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, inibizioni o sospensioni in altre strutture associative;
- e) non essere in posizione di conflitto di interessi, anche economici, con la carica ricoperta;

3. La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificatasi dopo l'elezione comporta la decadenza dalla carica.

### **Art. 2 - Incompatibilità**

Le situazioni di incompatibilità sono previste e disciplinate dall'articolo 24 dello Statuto che di seguito si trascrive:

La carica di Presidente, Vice Presidente, componente del Consiglio Direttivo, componente il Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale o territoriale.

La carica di Presidente, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, è incompatibile con qualsiasi altra carica e con qualsiasi carica in seno agli affiliati.

Nessuno può ricoprire due cariche elettive. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche o qualifiche entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata decadenza automatica dalla carica assunta posteriormente.

4. L'opzione viene esercitata dall'interessato comunicando la propria scelta, per iscritto, agli organi o agli organismi presso i quali dovrebbero essere esercitate le funzioni tra loro incompatibili.

### **Art. 3 - Cariche, incarichi: disposizioni generali**

Le cariche vengono conferite per elezioni o per nomina.

Le cariche elettive durano per il periodo determinato nello Statuto e nei Regolamenti; in difetto di espressa previsione durano per un intero esercizio sociale.

Le cariche elettive vengono conferite dall'Assemblea Nazionale, dalle Assemblee periferiche nonché dal Consiglio Direttivo limitatamente alla Giunta Esecutiva.

Le cariche per nomina vengono conferite dal Consiglio Direttivo o dalla Giunta Esecutiva.

Limitatamente agli organi eletti dall'Assemblea, la scadenza del termine non comporta l'immediata cessazione dalla carica, ma ha per effetto la proroga sino al momento della ricostituzione dell'organo.

6. Il Consiglio, ovvero la Giunta Esecutiva, nell'ambito delle rispettive competenze, possono conferire incarichi e revocarli quando ne constatino la disfunzione o per motivate ragioni di opportunità.

### **Art. 4 - Elettorato attivo**

1. I partecipanti all'Assemblea devono essere di maggiore età e regolarmente tesserati per l'anno in corso.

Ai sensi dello Statuto è preclusa la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimento disciplinare irrogato dagli organi associativi e tuttora in corso di esecuzione, ai rappresentanti degli affiliati che non sono in regola con il pagamento delle quote associative e di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.

I soggetti di cui al precedente comma non possono presenziare in Assemblea neppure quali meri delegati di soggetti aventi diritto a voto.

#### **Art. 5 - Assemblea Nazionale degli associati : nozione**

1. L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci nei casi previsti, almeno trenta giorni prima della data stabilita, su delibera del Consiglio Direttivo che ne fissa anche la sede e la data in prima ed in seconda convocazione; tra le due convocazioni non può intercorrere meno di un'ora.

2. Il Consiglio Direttivo fissa anche l'ordine del giorno contenente le materie da trattare nell'assemblea. Il Consiglio Direttivo è obbligato ad inserire suppletivamente nell'ordine del giorno le materie che gli siano state proposte da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto entro il termine di quindici giorni dalla convocazione dell'assemblea.

3. Nell'ipotesi di proposta d'integrazione dell'Ordine del Giorno di cui al comma precedente, il Consiglio Direttivo o, su delega di esso, la Giunta Esecutiva, nella prima riunione successiva alla scadenza del termine previsto, fisserà l'Ordine del Giorno definitivo integrato con le materie proposte suppletivamente.

5. L'Assemblea non può deliberare su nessun altro argomento oltre quelli fissati nell'ordine del giorno.

#### **Art. 6 - Assemblee Nazionali: convocazione; adempimenti successive**

Deliberata la convocazione delle Assemblee Nazionali, il Segretario forma l'elenco ufficiale delle associazioni regolarmente affiliate, con l'indicazione, per ciascuna

di esse, dell'eventuale diritto a partecipare all'Assemblea e dei voti supplementari ad essa spettanti, l'elenco dei rappresentanti e l'elenco dei rappresentanti di ogni associazione. I voti spettanti a ciascuna associazione affiliata saranno espressi in Assemblea con le modalità indicate nello Statuto, avendo conto che la Commissione Verifica Poteri avrà facoltà di moltiplicare per dieci - convenzionalmente e al solo fine di facilitare l'espressione ed il computo dei voti in Assemblea - il numero totale dei voti a disposizione dei partecipanti alle Assemblee.

Gli elenchi, una volta formati, vengono depositati presso la Segreteria dove sono

liberamente consultabili dagli affiliati e dai tesserati.

Gli elenchi devono essere successivamente consegnati alla Commissione Verifica Poteri per l'espletamento delle sue funzioni.

Le associazioni affiliate, i rappresentanti aventi diritto di voto possono avanzare ricorso al Consiglio Direttivo avverso i dati risultanti dagli elenchi ufficiali, di cui al presente articolo, sia per omessa che per errata attribuzione di voti; il ricorso può essere proposto anche nei confronti di altri affiliati.

Il ricorso deve essere proposto al Consiglio Direttivo e depositato presso la **S e g r e t e r i a**, a pena di irricevibilità, entro e non oltre 15 giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea. Non è dovuta alcuna tassa.

I ricorsi sono esaminati e decisi in via d'urgenza dal Consiglio Direttivo o, su delega di esso, dalla Giunta Esecutiva; in base alle decisioni adottate la Segreteria Direttivo compila una nota di emendamento dell'elenco ufficiale dei votanti, con l'indicazione delle variazioni dei voti e dei reclami respinti. Le decisioni del Consiglio, ovvero della Giunta Esecutiva, sono definitive.

#### **Art. 7 - Assemblee Nazionali: avviso della convocazione**

1. L'avviso di convocazione dell'Assemblea viene diramato immediatamente dopo la formale assunzione degli atti di cui al precedente articolo e, comunque, almeno trenta giorni prima della data stabilita per la celebrazione:

- a. a tutti gli affiliati anche se non aventi diritto a partecipare all'Assemblea e, tramite essi, ai rispettivi rappresentanti;
- b. a coloro che hanno diritto a parteciparvi in funzione della loro carica.

2. L'avviso, sottoscritto dal Presidente, contiene:

- a) l'indicazione del luogo, data ed ora della riunione in prima ed in seconda convocazione;
- b) l'espresso richiamo che il diritto di partecipazione e di voto della società destinataria, del rappresentante è quello risultante dall'elenco ufficiale di cui all'articolo che precede riportato nella attestazione per estratto dal detto elenco, allegata all'avviso di convocazione;
- c) l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

3. L'avviso deve essere diramato mediante:

- a) affissione all'albo esistente presso la sede;
- b) invio presso il recapito risultante dalla domanda di affiliazione o dall'ultimo rinnovo annuale a mezzo del servizio postale o trasmissione in facsimile o trasmissione telematica.

#### **Art. 8 - Presentazione ed accettazione delle candidature**

Ciascun tesserato in possesso dei requisiti indicati nello Statuto potrà presentare la propria candidatura ad una carica provinciale, regionale o nazionale fino alle ore dodici del settimo giorno antecedente l'inizio del periodo fissato per lo svolgimento delle assemblee territoriali.

2. Le candidature alla carica di Presidente devono essere accompagnate da un bilancio programmatico di indirizzo del Consiglio Direttivo per il quadriennio seguente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale elettiva.

Le candidature alla carica di Presidente nonché quelle alle cariche di Vice Presidente e Consigliere devono essere accompagnate da una presentazione sottoscritta, da almeno dieci associazioni regolarmente affiliate ed aventi diritto di voto alla data della convocazione dell'Assemblea.

3. Tutte le cariche la cui durata è stabilita nel presente Statuto per un quadriennio decadono alla scadenza del ciclo, ancorché esse siano state conferite da meno di quattro anni.

Qualora il tesserato presenti contemporaneamente la candidatura a cariche nazionali, regionali o provinciali sarà accettata solo la candidatura alla carica da eleggersi nella prima assemblea in ordine temporale.

La candidatura deve contenere l'indicazione chiara e precisa della carica per la quale è presentata e, per l'elezione a Consigliere, l'indicazione di volersi candidare quale "Consigliere".

Qualora un'assemblea territoriale venga riconvocata per data successiva a quella fissata per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale, possono presentare le candidature i tesserati che in precedenza l'avevano fatto per la medesima assemblea nonché i tesserati che in precedenza non avevano presentato alcuna candidatura per la medesima o per altre assemblee.

Le candidature possono essere:

- a. depositate direttamente presso la Segreteria;
- b. ovvero inviate per posta, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ed in questo caso devono pervenire nel termine di cui dello Statuto, a pena di irricevibilità;
- c. anticipate via fax allegando copia di un documento di identità e depositando comunque gli originali entro i 5 giorni successivi all'invio.

La candidatura, a pena di inammissibilità, deve contenere l'espressa dichiarazione di possesso di tutti i requisiti di eleggibilità previsti dagli articoli dello Statuto.

Le candidature per le cariche di Presidente, Vice Presidente o Consigliere

devono essere accompagnate dalla relativa documentazione prevista dallo Statuto.

La candidatura per la carica di Presidente deve essere accompagnata da un bilancio programmatico di indirizzo del Consiglio Direttivo per il quadriennio seguente nonché da firme di presentazione rilasciate rispettivamente da venti affiliati a mezzo del loro legale rappresentante.

La candidatura per la carica di Vice Presidente deve essere accompagnata da firme di presentazione rilasciate rispettivamente da dieci affiliati a mezzo del loro legale rappresentante.

La candidatura per la carica di Consigliere deve essere accompagnata da firme di presentazione rilasciate rispettivamente da cinque affiliati a mezzo del loro legale rappresentante.

10. Il Segretario verifica, sulla base e limitatamente alla documentazione depositata agli atti dell'Associazione CONACREIS, il possesso dei requisiti di eleggibilità previsti e la regolarità della documentazione, e redige un elenco delle candidature ammesse e di quelle non ammesse, con analitica motivazione.

11. Della presentazione delle candidature, e delle eventuali non ammissioni per carenza di requisiti, il Segretario dà comunicazione con affissione all'albo esistente presso la sede ed eventualmente, con ogni altro mezzo ritenuto utile, almeno tre giorni prima dell'inizio del periodo di tempo fissato, a norma dello Statuto.

12. L'affissione all'albo di cui al precedente comma determina l'accettazione delle candidature da parte del CONACREIS.

### **Art. 9 - Bilancio: deposito**

1. Ove all'ordine del giorno dell'Assemblea ne figuri la discussione, il bilancio deve essere depositato presso la Segreteria durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea affinché possano prenderne visione gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea medesima.

### **Art. 10 - Assemblea Nazionale: Commissione Verifica Poteri**

1. Il diritto di partecipare all'Assemblea Nazionale con voto deliberativo è accertato dalla Commissione Verifica Poteri.

2. La Commissione è costituita con delibera del Consiglio Direttivo

3. Per un più sollecito svolgimento dei lavori, la Commissione Verifica Poteri,

costituita a mente del precedente comma 2 può suddividersi in sezioni delegando i propri poteri ad uno o più dei suoi componenti; in questa ipotesi le contestazioni devono essere proposte, in prima istanza, alla Commissione collegialmente riunita.

Compete alla Commissione:

accertare i poteri rappresentativi del singolo partecipante;  
verificare i presupposti ed i limiti del diritto di voto del singolo partecipante;  
verificare la rispondenza dell'attestazione, con i dati contenuti negli elenchi e rilasciare a ciascun partecipante l'esclusivo cartellino valido per tutte le operazioni assembleari e di voto.

accertare ufficialmente:

- il numero degli aventi diritto a partecipare all'Assemblea con voto deliberativo e quello dei voti disponibili sulla base della documentazione agli atti della Segreteria;
- il numero degli affiliati, direttamente o per rappresentanza, con l'ammontare dei voti portati.

5. La Commissione Verifica Poteri inizia i suoi lavori, al più tardi, 6 ore prima dell'inizio dell'Assemblea.

La Commissione redige un verbale dei suoi lavori e ne trasmette un estratto contenente i dati, all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

Il verbale e l'estratto devono essere sottoscritti da tutti i componenti effettivi della Commissione e devono essere allegati al verbale dell'Assemblea Nazionale.

Le contestazioni relative all'operato della Commissione Verifica Poteri vengono sottoposte all'esame dell'Assemblea dalla stessa Commissione Verifica Poteri. In tale ipotesi la Commissione ne fa cenno nel verbale che deve essere sottoscritto dall'interessato, con la dichiarazione espressa di voler proporre ricorso all'Assemblea. Accertata, all'ora indicata nella convocazione, la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, la Commissione Verifica Poteri sospende i suoi lavori e passa a redigere il verbale di cui al comma 6; in caso negativo riprende i lavori che si concludono con la redazione del predetto verbale, dopo che abbia accertato la validità delle deleghe di tutti i rappresentanti presenti all'ora esatta indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione.

La Commissione Verifica Poteri è organo permanente dell'Assemblea e prosegue i suoi lavori sino al momento dell'inizio delle votazioni. Pertanto sino a tale momento, la verifica dei poteri continua anche durante lo svolgimento dell'Assemblea con il conseguente aggiornamento dei dati.

## **Art. 11 - Assemblea Nazionale degli associati: requisiti per la validità della costituzione e l'approvazione delle delibere**

1. L'Assemblea Nazionale è validamente costituita secondo le previsioni dello Statuto.
2. Le delibere dell'Assemblea Nazionale sono validamente approvate secondo le previsioni dello Statuto

Nell'indire l'Assemblea Nazionale straordinaria, il Consiglio Direttivo deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.

Le modifiche dello Statuto diventano valide a seguito della registrazione presso gli uffici competenti.

Le delibere validamente assunte non possono essere modificate nella stessa Assemblea.

## **Art. 12 - Assemblea Nazionale: Ufficio di Presidenza**

Il Presidente, che assume provvisoriamente la Presidenza dell'Assemblea, dichiara aperta l'Assemblea stessa constatata la validità della sua costituzione ai sensi dello Statuto ed invita gli aventi diritto a voto a deliberare sugli eventuali ricorsi presentati. La relativa votazione avviene per alzata di mano e controprova con esclusione dei ricorrenti.

Dispone, infine, la costituzione dell'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente e da un Vice Presidente.

L'Ufficio di Presidenza costituito dal Presidente e da un Vice Presidente è eletto dall'Assemblea su proposta nominativa del Presidente anche tra le persone invitate a presenziare.

Il Presidente dell'Assemblea:

- a) ha tutti i poteri inerenti al suo ordinato e sollecito svolgimento compreso quello di limitare, quantitativamente e temporalmente, gli interventi;
- b) propone all'Assemblea la nomina degli scrutatori, in numero da determinarsi secondo le circostanze, per una o più votazioni;
- c) indice le votazioni; ne determina le modalità salva contraria formale delibera dell'Assemblea; ne proclama i risultati; ove per un punto in votazione vi siano più proposte ha il dovere di armonizzarle; in difetto le pone in votazione secondo l'ordine determinato dal criterio dell'assorbimento e, successivamente, da quello della priorità temporale della presentazione;

- d) dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- e) controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo momentaneo impedimento ed esplica funzione consultiva nella conduzione dell'Assemblea.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea vengono assunte d'ufficio dal Segretario ovvero da notaio proposto dal Presidente dell'Assemblea e incaricato dall'Assemblea stessa.

### **Art. 13 - Assemblea Nazionale: sospensioni**

Tra la prima e la seconda convocazione dell'Assemblea non può intercorrere meno di un'ora.

L'Assemblea può essere sospesa per non più di quattro ore, con decisione del suo Presidente;

### **Art. 14 - Cariche elettive: modalità delle elezioni**

1. Il Presidente, i Vice Presidenti, i Consiglieri ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nel numero di spettanza dell'Assemblea, sono eletti con votazioni separate.

2. Le elezioni alle cariche si svolgono con votazioni a scrutinio segreto. Saranno predisposte schede diverse, una per ciascuna carica; saranno utilizzate urne separate e si procederà contestualmente a tutte le operazioni di voto. Salva diversa decisione dell'Assemblea si procede per acclamazione per l'elezione degli organi dell'Assemblea e delle cariche onorarie.

3. In ciascuna votazione si può esprimere il voto solo:

- a) per un numero di candidati pari al numero dei componenti l'organo costituendo, ai sensi dello Statuto
- b) per i candidati che abbiano presentato la loro candidatura e la cui candidatura sia stata regolarmente accettata.

4. Le schede contenenti designazioni in eccedenza rispetto a quello fissato nel precedente comma 3, lettera a), sono nulle.

Le votazioni in favore di candidati che abbiano rinunciato si considerano non apposte e non debbono essere conteggiate a nessun effetto.

A seguito delle elezioni per le cariche federali vengono nominati:

- a) alla carica di Presidente il candidato che abbia conseguito la maggioranza dei presenti; (da riferire al numero dei voti espressi dai presenti alla votazione)
- b) alle cariche di Vice Presidente, componente del Consiglio, Presidente e componente del Collegio dei Revisori dei Conti, i candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti;

6. Qualora due o più candidati abbiano conseguito lo stesso numero di voti si procederà ad una votazione di ballottaggio.

#### **Art. 15 - Schede per le elezioni: forma**

1. Le schede per le elezioni alle cariche devono contenere all'esterno ed all'interno l'indicazione dell'organo cui si riferiscono e devono essere predisposte in modo da evitare ogni possibile scambio.

#### **Art. 16 - Verbale dell'Assemblea**

Il verbale dell'Assemblea, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, è redatto entro 30 giorni, in duplice esemplare di cui uno è conservato presso la Segreteria trasposto in apposito libro numerato e siglato in ogni sua pagina dal Presidente; l'altro è trasmesso agli Uffici del Ministero ovvero utilizzato per le formalità di rito.

Ogni affiliato, a mezzo del proprio legale rappresentante ha facoltà di prendere visione del verbale.

#### **Art. 17 - Assemblea Regionale: nozione**

L'Assemblea regionale può essere convocata nelle circoscrizioni regionali ove esistano almeno cinque affiliati con diritto di voto alla data della sua celebrazione.

## **Art. 18 - Partecipanti all'Assemblea Regionale con diritto a voto: legittimazione e poteri**

*Si rimanda all'articolo dello Statuto nonché al precedente articolo, afferente l'argomento, del presente Regolamento.*

## **Art. 19 - Rappresentanza esterna dell'associazione**

Ogni soggetto avente diritto a partecipare all'Assemblea regionale può farsi rappresentare nell'Assemblea da un partecipante della stessa categoria. I Presidenti ed i componenti i Comitati Regionali, nonché i Presidenti dei Comitati Provinciali non possono rappresentare affiliati né direttamente né per delega.

Nelle assemblee regionali le deleghe di rappresentanza tra partecipanti sono ammesse nelle seguenti proporzioni:

- a) n. 1 delega quando nella regione siano presenti più di cinque associati con diritto di voto;
- b) n.2 deleghe quando nella regione siano presenti più di dieci associati con diritto di voto;
- c) n.3 deleghe quando nella regione siano presenti più di venti associati con diritto di voto;

La delega di rappresentanza tra affiliati deve essere conferita per iscritto e nominativamente alla persona che partecipa all'Assemblea quale rappresentante dell'affiliato delegato.

In ogni caso l'affiliato delegato per potere legittimamente esercitare la delega ricevuta deve avere diritto di voto ai sensi dello Statuto.

## **Art. 20 - Assemblea Regionale: partecipanti senza diritto a voto**

1. Ai lavori dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, gli Organi nazionali (il Presidente, il Vice Presidente e i Consiglieri), il Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente ed i componenti di altri Comitati regionali, i Presidenti dei Comitati Provinciali.

- 2. Nell'Assemblea regionale, i soggetti di cui al precedente comma non hanno diritto di voto e non possono rappresentare, a nessun titolo, alcuna società né possono partecipare alle operazioni di voto.

## **Art. 21 - Assemblea Regionale: riunione ordinaria e straordinaria**

L'Assemblea regionale è ordinaria o straordinaria. Le attribuzioni dell'Assemblea sono indicate nello Statuto.

## **Art. 22 - Assemblea Regionale: convocazione ed ordine del giorno**

- a) L'Assemblea regionale è convocata dal Presidente del Comitato regionale su delibera del Comitato stesso che ne fissa l'ordine del giorno, la sede e la data
- b) Salva diversa autorizzazione del Consiglio, l'Assemblea regionale deve tenersi nel Comune sede del Comitato Regionale.
- c) Il Comitato Regionale è obbligato ad inserire suppletivamente nell'ordine del giorno le materie che gli siano state proposte da almeno un decimo delle associazioni affiliate entro il termine di dieci giorni da quello di spedizione della convocazione dell'Assemblea.
- d) L'Assemblea regionale non può deliberare su nessun altro argomento oltre quelli fissati nell'ordine del giorno.

## **Art. 23 - Assemblea Regionale : convocazione e adempimenti successivi**

La delibera di convocazione deve essere immediatamente comunicata al Segretario.

Ricevuta la comunicazione, il Segretario forma l'elenco ufficiale delle associazioni regolarmente affiliate aventi sede nella regione, contenente l'indicazione, per ciascuna di esse, dell'eventuale diritto a partecipare all'Assemblea e del numero dei voti supplementari ad esse spettanti. I voti spettanti a ciascuna associazione affiliata saranno espressi in Assemblea con le modalità di cui allo Statuto, avendo conto che la Commissione Verifica Poteri avrà facoltà di moltiplicare per dieci - convenzionalmente e al solo fine di facilitare l'espressione ed il computo dei voti in Assemblea - il numero totale dei voti a disposizione.

L'elenco, una volta formato, viene immediatamente inviato al Comitato Regionale nella cui sede è affisso e dove è liberamente consultabile. Gli affiliati aventi diritto a voto possono avanzare ricorso al Consiglio Direttivo i dati risultanti dall'elenco ufficiale, di cui al presente articolo, sia per omessa che per errata attribuzione di voti; il ricorso può essere proposto anche nei confronti di altri affiliati.

Il ricorso, sottoscritto dal Presidente dell'affiliato o da chi è legittimato a sostituirlo, deve essere proposto al Consiglio Direttivo e depositato presso la Segreteria, a pena di irricevibilità, entro e non oltre sette giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea. Non è dovuta alcuna tassa.

I ricorsi sono esaminati e decisi in via d'urgenza dal Consiglio Direttivo o, su delega di esso, dalla Giunta Esecutiva; in base alle decisioni adottate la Segreteria compila una nota di emendamento dell'elenco ufficiale dei votanti che viene trasmessa al Comitato Regionale, con l'indicazione delle variazioni dei voti e dei reclami respinti. Le decisioni del Consiglio, ovvero della Giunta Esecutiva, sono definitive.

#### **Art. 24 - Assemblea Regionale: avviso della convocazione**

1. Dopo il ricevimento dell'elenco ufficiale delle associazioni viene diramato l'avviso scritto della convocazione dell'Assemblea regionale.

- a) a tutti gli affiliati aventi sede nella circoscrizione regionale anche se non aventi diritto a partecipare all'Assemblea;
- b) a tutti coloro che hanno diritto a parteciparvi in funzione della loro carica così come previsto dal precedente articolo 23.

2. L'avviso, sottoscritto dal Presidente del Comitato Regionale, contiene:

- a) l'indicazione del luogo, data ed ora della riunione, in prima e seconda convocazione;
- b) l'espresso richiamo che il diritto di partecipazione e di voto dell'associazione destinataria è quello risultante dall'elenco ufficiale di cui all'articolo che precede riportato nella attestazione per estratto dal detto elenco, allegata all'avviso di convocazione;
- c) l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

3. L'avviso deve essere diramato mediante:

affissione all'albo Direttivo esistente presso la sede del Comitato;  
invio presso il recapito risultante dalla domanda di affiliazione o dall'ultimo rinnovo annuale a mezzo del servizio postale o trasmissione in facsimile.

Tra la data d'invio dell'avviso di convocazione e quella di svolgimento dell'Assemblea deve intercorrere un termine non inferiore a ventuno giorni.

All'avviso inviato a ciascun affiliato deve essere allegato un estratto dell'elenco ufficiale attestante il numero di voti validamente esprimibili dall'affiliato e la ripartizione degli stessi tra i rappresentanti della associazione .

#### **Art. 25 - Assemblea Regionale: norme applicabili, rinvio**

Relativamente alla presentazione ed accettazione delle candidature, al deposito del bilancio, alla Commissione Verifica poteri, nonché ai requisiti per la validità della costituzione e l'approvazione delle delibere si farà riferimento alle disposizioni vigenti per le assemblee Nazionali disciplinate nel presente regolamento.

Lo stesso dicasi per qualunque previsione non disciplinata nel presente regolamento.

#### **Art. 26 - Assemblea provinciale: norme applicabili, rinvio**

Relativamente alla presentazione ed accettazione delle candidature, al deposito del bilancio, alla Commissione Verifica poteri, nonché ai requisiti per la validità della costituzione e l'approvazione delle delibere si farà riferimento alle disposizioni vigenti per le assemblee Nazionali disciplinate nel presente regolamento.

Lo stesso dicasi per qualunque previsione non disciplinata nel presente regolamento.

#### **NORME FINALI**

#### **Art. 27 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea dei Soci entra in vigore immediatamente ed abroga tutte le disposizioni vigenti in materia.